


ROMA



ROMA CAPITALE
Segretariato Generale

24 APR 2019

N. RCZ 12988



ORDINANZA DELLA SINDACA

N. 73 DEL 24 APR. 2019

Oggetto:
Stagione balneare
anno 2019. Norme e
disposizioni per il
litorale marittimo di Roma
Capitale.

Il Direttore del Municipio
Roma X
Nicola De Bernardini

La Presidente del Municipio
Roma X
Giuliana Di Pillo

Visto
Il Segretario Generale di
Roma Capitale
Pietro Paolo Mileti

Premesso:

che per la stagione balneare 2019 è necessario disciplinare l'attività balneare lungo il litorale marittimo di Roma Capitale; visto il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto n. 327 del 30.03.1942 aggiornato al D. Lgs. n. 5 del 19.01.2017; visto il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 328 del 15.02.1952; vista la Legge n. 689 del 24.11.1981, recante "Modifiche al sistema penale" e ss.mm.ii.; vista l'Ordinanza della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Roma n. 18 del 30.04.1990; vista la Legge n. 104 del 05.02.1992, contenente norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili; visto il Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998, visto la Legge n. 114 del 31.03.1998, recante la "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge n. 59 del 15.03.1997"; vista la D.G.R. Lazio n. 2816 del 25.05.1999 di subdelega dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni in materia di Demanio Marittimo ai fini turistici e ricreativi; visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; vista la D.G.R. Lazio n. 1161 del 30.07.2001, "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi della Legge Regionale del 06 agosto 1999 n. 14, Integrazione e chiarimento alla D.G.R. 25 maggio 1999, n. 2816, in materia di gestione di beni demaniali marittimi per utilizzazioni turistico-ricreative"; visto l'art. 1, comma 254, della Legge n. 296 del 27.12.2006 e l'obbligatorietà per gli enti competenti, di individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili nonché le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine della balneazione; vista la Legge della Regione Lazio n. 13 del 06.08.2007, riguardante l'organizzazione del sistema turistico laziale e ss.mm.ii.; vista la Legge n. 69 del 18.06.2009; vista la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 18/2011; visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;



vista l'Ordinanza n. 56 del 29.05.2014 della Capitaneria di Porto di Roma relativa all'approvazione del "Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Roma";
vista la Deliberazione del Consiglio del Municipio X di Roma Capitale adottata nella seduta del 17.07.2014 n. 28, recante "*Linee di indirizzo per il libero accesso e transito sulle spiagge del litorale Roma Capitale*", con la quale, all'unanimità, si è deliberato di "*formulare, ai competenti organi di gestione del Municipio, l'indirizzo politico per la piena fruibilità delle spiagge del litorale di Roma Capitale da parte dell'utenza, durante tutti i mesi dell'anno, favorendo il miglior soddisfacimento delle istanze che pervengono dalla cittadinanza, consentendo, tramite l'adozione di idonei provvedimenti amministrativi, il libero ingresso ed il libero transito sui predetti arenili, senza limitazioni, attraverso l'apertura di idonei varchi, rispetto ai quali la stessa Amministrazione Municipale provvederà a garantirne la sicurezza e la pulizia*";
vista, altresì, la Direttiva dell'08.04.2015 dell'Assessore alla legalità con delega al Litorale di Roma Capitale con cui è stato dato "*indirizzo agli Uffici del Municipio di Roma X affinché vengano assunti tutti i necessari atti e provvedimenti volti a dare integrale attuazione ed esecuzione alle "Linee di indirizzo per il libero accesso e transito sulle spiagge del litorale Roma Capitale", espresse con la citata deliberazione del Consiglio del Municipio X di Roma Capitale assunta nella seduta del 17.07.2014 n. 28, coerentemente con le finalità, gli interessi pubblici e le valutazioni ivi riportate e con gli obiettivi determinati dall'art.1, comma 254 della Legge 27.12.2006 n. 296, nonché con la peculiare natura di bene pubblico e uso da parte della collettività del demanio marittimo, avviando in tempi solleciti i necessari procedimenti per il recupero della visuale a mare e della piena fruibilità delle spiagge, anche in vista dell'imminenza della Stagione Balneare 2015 e comunque per l'intero anno solare, provvedendo a dare, di ogni atto, comunicazione ai relativi eventuali controinteressati, ove individuati, nei termini di legge*";
vista l'azione amministrativa intrapresa dal Municipio Roma X per la riapertura dei varchi pubblici di accesso al mare, individuati dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Roma nel 1989, che ha coinvolto, tra l'altro, le Associazioni di Categoria esistenti sul territorio ed i concessionari degli Stabilimenti Balneari interessati dall'Ordinanza della Capitaneria n. 18/1990;
vista la Determinazione Dirigenziale n. 1996 del 23.07.2014 dell'allora Direzione Ambiente e Territorio del Municipio Roma X con la quale è stata disposta la riapertura dei varchi chiusi con l'Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 18/1990, e situati, rispetto al fronte mare, uno in adiacenza del lato ponente dello Stabilimento Balneare denominato "Battistini", l'altro, in adiacenza del lato levante dello Stabilimento Balneare denominato "Elmi";
vista la Determinazione Dirigenziale n. 654 dell'08.04.2015, rettificata con D.D. n. 688 del 14.04.2015, dell'allora Direzione Ambiente e Territorio del Municipio Roma X con la quale è stata disposta l'apertura del varco di libero accesso al mare situato sul lato levante dello Stabilimento Balneare denominato "La Rotonda" sito in Roma, Piazzale Cristoforo Colombo, nonché del varco di accesso al mare situato tra gli Stabilimenti Balneari "La Rotonda" e "Kursaal", siti in Piazzale Cristoforo Colombo e Lungomare Lutazio Catulo – località Lido di Ostia;
vista la Determinazione Dirigenziale n. 655 dell'08.04.2015, integrata con D.D. n. 657 del 09.04.2015, dell'allora Direzione Ambiente e Territorio del Municipio Roma X, con la quale è stata disposta d'ufficio l'apertura del varco di libero accesso al mare ed alla spiaggia presso lo Stabilimento Balneare denominato "Marechiaro" sito in Roma, Lungomare Paolo Toscanelli n. 31;
vista la disponibilità manifestata dai concessionari degli Stabilimenti Balneari all'apertura di varchi di accesso e la conseguente ed effettiva realizzazione degli stessi presso lo stabilimento "Zenit" Lungomare Amerigo Vespucci n. 46; tra "Isola Fiorita" ed il "Gabbiano"; presso lo stabilimento "CotralMetro" Lungomare Lutazio Catulo n. 14; presso lo stabilimento "La Vela" Lungomare Amerigo Vespucci n. 120;
vista l'Ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 1931 del 07.05.2015;
viste le Ordinanze del Consiglio di Stato Sezione Sesta n. 2542 e 2543 del 10.06.2015 secondo le quali: "*a norma della lettera e), comma 251, articolo 1 della Legge 269/2006, costituisce clausola*



necessaria del provvedimento concessorio "l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione";

vista la Legge Regione Lazio n. 8 del 26.06.2015;

viste le note da prot. CO79700 a prot. CO79711 del 4.07.2015 di trasmissione dei predetti verbali ed il richiamo alle pronunce del Consiglio di Stato nn. 2542-2543/2015;

vista, altresì, l'Ordinanza del TAR Lazio n. 3364 del 31.07.2015 secondo cui "(omissis) il diritto di accesso alla battigia non ha carattere assoluto, ben potendo le amministrazioni comunali, in via di sub-delega, individuare forme di regolarizzazione, nel pubblico interesse ed, eventualmente, anche al fine di bilanciare tali libertà con i diritti derivanti dalle concessioni, l'accesso alla battigia può comunque avvenire anche di notte, attraverso i varchi cosiddetti pubblici";

visto il Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 16.08.2016 recante la "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";

viste le circolari emanate in materia dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

visti gli artt. 17-28-30-68-81-1161-1164-1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 59 e 224 del relativo Regolamento di Esecuzione;

visto l'art. 650 c.p. ("Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità");

vista la Normativa ed i Regolamenti vigenti in materia;

viste le Ordinanze n. 40/2016 e n. 49/2017 della Capitaneria di Porto di Roma;

vista la Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma X n. 367 del 24.02.2017;

vista la Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma X n. 396 del 28.02.2017;

viste le Ordinanze del Consiglio di Stato nn. 502, 503 e n. 1119 del 2017;

vista la Legge n. 145 del 31.12.2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

Considerato che le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, nel disciplinare la stagione balneare 2019, regolano anche profili che attengono all'incolumità pubblica ed alla salute degli utenti e degli addetti al settore, con implicazioni anche in tema di ordine e sicurezza pubblici, ivi comprese quelle conseguenti alla possibile necessità di consentire il rapido deflusso dalla battigia in caso di emergenza o di pericoli per l'incolumità pubblica ovvero quelle concernenti l'agevole accesso di mezzi e personale di protezione e soccorso;

Ritenuto di dare previa comunicazione al Prefetto, ai fini della predisposizione degli strumenti eventualmente ritenuti necessari alla attuazione delle disposizioni qui riportate, anche ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L.;

ferma restando la competenza della Capitaneria di Porto del Circondario Marittimo di Roma, che, con propria Ordinanza, provvede a regolamentare le attività connesse all'uso degli specchi acquei e l'attività di assistenza e salvataggio negli spazi in concessione e negli spazi lasciati alla fruibilità pubblica;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono qui richiamati, la disciplina dell'accesso alle spiagge, uso degli arenili e visuale a mare secondo le seguenti disposizioni:

Art. 1

DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE ANNO 2019

- 1.1. La stagione balneare 2019 inizia il 1° Maggio e termina il 30 Settembre.
- 1.2. In ossequio alla normativa ed ai regolamenti vigenti in materia, il concessionario, facendone esplicita richiesta al competente Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale, può essere autorizzato a prolungare l'apertura dei servizi dello



stabilimento oltre il periodo suddetto fermo restando l'obbligo di assicurare i servizi di salvataggio con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'Ordinanza di sicurezza balneare adottata dalla competente Capitaneria di Porto, nel rispetto delle norme poste a salvaguardia della pubblica incolumità.

- 1.3. In ogni caso, al di fuori dei periodi e degli orari autorizzati, è obbligatorio il posizionamento di apposita cartellonistica multilingua recante: "*Attenzione – Balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvataggio*" come disciplinato dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 49/2017 e n. 40/2016.
- 1.4. È comunque obbligo dei concessionari garantire, negli orari disposti dalla Capitaneria di Porto, apposito servizio a tutela dell'incolumità pubblica e dei beni presenti sulla spiaggia.
- 1.5. Le attività per la somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate ai sensi della L.R. n. 21/2006, possono essere attive secondo le modalità previste dalla deliberazione C.C. n. 35/2010 entro e non oltre le ore 2.00 fermo restando l'obbligo di assicurare servizio di salvataggio o, in assenza dello stesso, esporre in modo visibile a tutti apposito avviso di assenza del servizio di assistenza alla balneazione con l'osservanza delle disposizioni di cui all'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma n. 40/2016.
- 1.6. Tutte le iniziative relative ad attività di intrattenimento o spettacolo dovranno ottenere apposita autorizzazione anche dal competente Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale come specificato nel punto 3.4 fermo restando l'obbligo di assicurare servizio di salvataggio.
- 1.7. Le manifestazioni pirotecniche dovranno ottenere apposita autorizzazione dall'Ufficio Demanio Marittimo del Municipio Roma X, previo parere della Capitaneria di Porto – Circondario marittimo di Roma e della Questura di Roma, da espletarsi entro e non oltre le ore 23,00 previo posizionamento all'ingresso dello stabilimento e lungo i percorsi interni di appositi cartelli redatti in multilingua con la seguente dicitura: "*attenzione balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio*" secondo le prescrizioni dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma.

Art. 2

DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI DI ORDINE GENERALE

- 2.1. Nell'ambito delle spiagge, anche libere, stabilimenti balneari, varchi di accesso alla battigia e assimilati, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, **è vietato**:
 - a) esercitare, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale, qualsiasi attività a scopo di lucro che esuli dall'ambito della Concessione Demaniale Marittima in corso di validità ovvero dei servizi connessi alla balneazione affidati;
 - b) accedere, transitare e sostare con veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli adibiti a servizi di Polizia e Soccorso e di quelli specificatamente autorizzati dalle competenti Strutture di Roma Capitale per le operazioni di pulizia dei tratti di spiaggia in concessione, di montaggio e smontaggio delle strutture dedicate alla balneazione e di approvvigionamento delle strutture destinate a somministrazione di alimenti e bevande. Si precisa che il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione al transito nelle spiagge con veicoli gommati, rientra fra le competenze trasferite alle Amministrazioni comunali, alle quali dovrà essere presentata motivata istanza. È, inoltre, vietata la sosta di veicoli di qualsiasi genere nelle zone demaniali retrostanti, ad eccezione di quelli destinati al soccorso, qualora la sosta intralci la viabilità o impedisca l'accesso al mare ed agli stabilimenti;
 - c) collocare tende e roulotte, camper e simili nelle parti di spiagge aperte al pubblico uso;



- d) laddove è consentito il pre-posizionamento di attrezzature da spiaggia queste dovranno essere collocate in maniera tale da garantire un'ordinata utilizzazione dell'arenile e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia nonché, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile stesso;
- e) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di guinzaglio o museruola, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori; sono esclusi dal divieto le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio, accompagnate da personale istruttore munito di brevetto in corso di validità e rilasciato dalle competenti Amministrazioni, ovvero da Associazioni all'uopo riconosciute e abilitate, i cani adibiti al servizio di guardiania per il periodo compreso nell'orario di chiusura al pubblico delle strutture balneari nonché i cani guida per i non vedenti;
- f) organizzare o svolgere spettacoli pirotecnici, o manifestazioni di qualsiasi genere sia nelle zone demaniali sia in mare, senza specifica autorizzazione dell' Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale, previo parere della Capitaneria di Porto – Circondario marittimo di Roma e della Questura di Roma di cui al precedente punto 1.7;
- g) compiere atti o giochi e praticare attività ludico sportive, che possano arrecare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Tale divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi potranno essere eventualmente praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari, nel rispetto della normativa vigente in tema di salvaguardia della pubblica incolumità e previa stipula di apposita polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a terzi, o, in alternativa, su arenili liberi al pubblico uso, previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale;
- h) accendere fuochi o fornelli in ambienti diversi da quelli regolarmente adibiti a cucina;
- i) ingombrare la fascia di arenile, estesa almeno 5 m dalla battigia, con ombrelloni, stuoini, sedie e sdraio, tavoli, mosconi, pattini e barche o altro ad esclusione dei mezzi di salvataggio e delle attrezzature per l'accesso al mare dei disabili; nel caso in cui l'arenile abbia estensione minore di 15 m, l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore a un terzo della profondità; tale fascia di arenile deve essere riservata al libero transito;
- j) creare in qualsivoglia maniera impedimenti pregiudizievoli alla fruizione da parte dei soggetti disabili;
- k) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura in mare, sull'arenile e sulle spiagge, compresi i tratti di litorale riservati ai varchi liberi di accesso alla battigia;
- l) ostacolare in qualsiasi modo il passaggio nei varchi liberi di accesso alla battigia;
- m) stendere o tinteggiare reti, pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione;
- n) esercitare l'attività di kitesurf, acquascooter, sci nautico, paracadutismo ascensionale, windsurf, surf da onda, scuole di vela, locazione e noleggio natanti da diporto, se non nei limiti e con le modalità previste dalla Capitaneria di Porto di Roma; è, altresì, vietato camminare fuori dai corridoi di lancio previsti, tenendo l'attrezzatura aperta al vento, nonché utilizzare le predette aree per attività diverse da quelle sopra citate;
- o) lasciare in sosta, ancorare, depositare, anche temporaneamente, sulle spiagge e, in genere, sulle aree demaniali marittime, limitatamente alla stagione balneare, natanti al di fuori delle aree a questo eventualmente destinate, ad eccezione di quelli destinati al noleggio od alle operazioni di assistenza o salvataggio. L'attività di locazione di piccoli natanti a remi od a pedali, destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili, nonché delle moto d'acqua, tavole a vela e piccole unità a vela od a motore, può essere esercitata esclusivamente previa autorizzazione e/o concessione da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X;



- p) lasciare, dopo le h. 20,00, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altro tipo di attrezzature, sulle spiagge libere;
 - q) tenere accesi ad alto volume apparecchi di diffusione sonora (radio, lettori cd, dvd, mp3 e similari);
 - r) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei compresi fra la linea di battigia ed una linea parallela posta a mt. 1.500 con qualsiasi tipo di aeromobile ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
 - s) effettuare movimenti e spostamenti di sabbia non preventivamente autorizzati, salvo minimi spostamenti di sabbia per livellamento stagionale;
 - t) alare o varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia;
 - u) campeggiare o pernottare anche senza l'ausilio di tende o sacchi a pelo;
 - v) usare filo spinato, recinzioni con aculei, offendicula e similari nonché recinzioni, siepi, barriere e, in genere, materiale di qualsivoglia natura e specie che possa, anche mediante stratificazione, impedire la libera visuale del mare. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia, interrotte prima dei 5 m dalla stessa o comunque compatibilmente con l'ampiezza di cui alla lettera i), devono essere realizzate con strutture che si inseriscano nel contesto paesistico circostante, in materiali ecocompatibili e di facile rimozione che non superino i 0,90 m. di altezza.
- 2.2. Per la disciplina dell'atterraggio e della partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, negli specchi acquei antistanti le aree in concessione e sulle spiagge libere, si rinvia a quanto appositamente disposto dalla specifica Ordinanza della Capitaneria di Porto.
- 2.3. È auspicabile dotarsi di una torretta di salvamento amovibile da utilizzare secondo il prudente apprezzamento dell'assistente bagnante in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.).
- 2.4. È possibile esercitare attività di commercio ambulante in forma itinerante, secondo le prescrizioni di cui all'art. 11.

Art. 3

ORARIO DI APERTURA DEI SERVIZI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

- 3.1. Fermo quanto disposto al successivo art. 9, l'orario di apertura dei servizi degli stabilimenti balneari è, di norma, stabilito dalle ore **9.00** alle ore **19.00**, salvo preventivo provvedimento autorizzativo emesso in base alla legge ed ai regolamenti vigenti.
- 3.2. L'eventuale apertura dei servizi al di fuori di tale orario può essere effettuata solo su espressa autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale; è, comunque, assolutamente vietato l'uso delle cabine per pernottamento, per soggiornarvi oltre il tempo previsto per l'uso esclusivo a spogliatoio, o per il consumo di cibi all'interno delle stesse. È sempre consentito, comunque, consumare cibi e bevande sia negli spazi esterni alle cabine e sia in qualsiasi parte della spiaggia.
- 3.3. E' vietato apporre nei regolamenti degli stabilimenti balneari il divieto di consumo di alimenti al di fuori delle cabine.
- 3.4. Oltre l'orario di apertura dei servizi degli stabilimenti è vietato l'utilizzo della spiaggia con attrezzature quali sdraio, lettini e ombrelloni, salvo il caso di iniziative preventivamente autorizzate dal predetto Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X.
- 3.5. Le attività di cui al punto 1.5 devono essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Demanio Marittimo del Municipio Roma X.
- 3.6. La protrazione oraria per la chiusura delle attività stagionali di pubblico spettacolo, esecuzioni musicali ed intrattenimenti danzanti presso gli stabilimenti balneari del litorale



lidense, considerata l'esigenza di valorizzare la vocazione turistico-balneare del territorio, tenuto conto altresì dell'esigenza della collettività alla quiete nelle ore notturne, delle esigenze di ordine pubblico e di sicurezza, è consentita fino alle ore 3,00 nei soli giorni del venerdì, sabato e prefestivi per la corrente stagione balneare, previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X, ferma restando l'espressione del parere di competenza del Dipartimento Tutela Ambientale e del Dipartimento Cultura di Roma Capitale. È in ogni caso obbligatorio assicurare il servizio di salvataggio.

Art. 4

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

- 4.1. Gli esercenti degli impianti balneari, ubicati sul demanio marittimo, devono conformarsi alle condizioni stabilite nell'atto concessorio nonché alle prescrizioni di cui all'Ordinanza della Capitaneria di Porto – Circondario marittimo di Roma, per quanto attiene l'organizzazione del servizio di assistenza e di salvataggio e l'uso degli specchi acquei.
- 4.2. Prima dell'apertura e durante tutta la stagione balneare, i concessionari e/o i gestori devono:
 - a. essere muniti di tutte le licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - b. assicurarsi che tutti gli impianti, servizi ed attrezzature siano in perfetta efficienza e, laddove previsto, siano dotati di tutte le certificazioni necessarie;
 - c. predisporre un servizio efficiente di assistenza e salvataggio, conforme a quanto disposto dalla Capitaneria di Porto - Circondario marittimo di Roma;
 - d. esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza nonché le tariffe applicate per i servizi resi, esposte con autodichiarazione di conformità a quanto inviato agli uffici competenti;
 - e. essere dotati di idonee sistemazioni antincendio a norma;
 - f. delimitare l'arenile in concessione con materiali ecocompatibili e facilmente e rapidamente rimovibili non saldamente ancorati al suolo, di cui all'articolo 2.1 lettera v della presente Ordinanza;
 - g. apporre in modo ben visibile ad ogni ingresso degli stabilimenti balneari apposita cartellonistica multilingua, con il logo istituzionale di Roma Capitale, delle dimensioni minime 40 cm x 50 cm, stabilite dalla Capitaneria, con la seguente dicitura *"L'accesso e il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti per il raggiungimento della battigia e della fascia di arenile dei 5 m. destinati al libero transito anche ai fini della balneazione"*;
 - h. lasciare sempre libera la fascia di 5 metri, o comunque compatibile con l'ampiezza di cui alla lettera i), dalla battigia allo scopo di consentirne il libero transito, per motivi di sicurezza e fatta eccezione per i mezzi destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
 - i. garantire uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone disabili;
 - j. posizionare le attrezzature da spiaggia in modo da consentire un ordinato utilizzo dell'arenile, la circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile;
 - k. curare la perfetta manutenzione, la pulizia e l'igiene delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. La pulizia dovrà essere effettuata prima o dopo l'apertura dell'esercizio ed i materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, da smaltire secondo le disposizioni di Legge in materia;
 - l. curare la pulizia e l'igiene dei tratti di arenile libero adiacenti all'area in concessione per un'ampiezza di 20 m. dal confine. La pulizia dell'arenile deve comunque avvenire prima o dopo l'orario della balneazione;



- m. I concessionari degli stabilimenti interessati dai varchi di accesso al mare sono obbligati a garantire la fruibilità dei varchi medesimi durante l'intero arco dell'anno e sono altresì obbligati a garantire pulizie periodiche tali da consentire a chiunque il passaggio.

Art. 5 SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO

- 5.1. I concessionari devono garantire il servizio di assistenza ai bagnanti secondo quanto previsto dalla specifica Ordinanza della Capitaneria di Porto.
- 5.2. I gestori di aree demaniali marittime devono apporre, per le aree di propria competenza ed ove necessario, apposita cartellonistica con l'indicazione: "Attenzione – Balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvataggio".

Art. 6 SPIAGGE LIBERE

- 6.1. Il Municipio Roma X è gestore delle Spiagge Libere destinate a pubblico uso distribuite lungo il litorale di seguito elencate:
- a. spiaggia Idroscalo;
 - b. spiaggia compresa tra le Mura foranee di levante del Porto Turistico e lo stabilimento balneare denominato "Aneme e Core";
 - c. spiaggia compresa tra lo Stabilimento "Aneme e Core" ed il tratto di arenile consegnato "all'Istituto Tecnico Nautico Marcantonio Colonna";
 - d. spiaggia compresa tra il civico 180 del Lungomare Paolo Toscanelli e lo Stabilimento Balneare "La Conchiglia" (fronte Colonia Vittorio Emanuele III);
 - e. spiaggia Piazzale Magellano, snc;
 - f. spiaggia compresa tra gli Stabilimenti "Delfino" e "Belsito" - Lungomare Caio Duilio (Ostia Levante);
 - g. spiaggia Piazzale dei Canotti, snc;
 - h. spiaggia compresa tra il Canale dei Pescatori e lo Stabilimento "Lega Navale";
 - i. spiaggia compresa tra il Canale dei Pescatori e la Vecchia Pineta;
 - j. spiaggia compresa tra gli Stabilimenti "Bungalow" e "Bonaccia" – Lungomare Amerigo Vespucci;
 - k. fascia costiera della Tenuta di Castelporziano;
 - l. spiaggia di Capocotta.

L'elenco di cui sopra è consultabile sul sito istituzionale del Municipio Roma X digitando il seguente link:

[https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Allegato B Demanio litorale.pdf](https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Allegato_B_Demanio_litorale.pdf)

- 6.2. Sono precluse le attività balneari in prossimità dello sbocco a mare dei corpi idrici superficiali, dei porti dei canali e delle zone interessate dalla navigazione;
- 6.3. Per le spiagge libere di cui alle lettere a), b), c), d), f), h), i) j) e k), il servizio di vagliatura e di pulizia dell'arenile è a cura del Municipio Roma X, durante il periodo della stagione balneare estiva determinato all'art. 1.
- 6.4. Il servizio di assistenza e salvataggio su tutte le spiagge libere di cui alle lettere b), c), d), f) ed i), per la stagione balneare 2019, è assicurato dal Municipio Roma X con le seguenti modalità:
- dal 20.05.2019 al 16.06.2019 week end e giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 19:00;
 - dal 17.06.2019 al 31.08.2019 tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 9:00 alle ore 19:00;



- dal 01.09.2019 al 30.09.2019 week end e giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 19:00.
- 6.5. Il servizio di assistenza e salvataggio per le spiagge libere di cui alle lettere e) e g) è garantito dai gestori delle Concessioni Demaniali Marittime c.d. Francobollo.
- 6.6. E' a carico del Municipio Roma X, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 12.08.2016, l'obbligo di apporre in prossimità delle aree di accesso alle spiagge libere di cui alle lettere da b), c), d), f) ed i) e j), nonché sull'arenile, e, comunque, in luoghi ben visibili, apposita cartellonistica con la seguente dicitura: "attenzione balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvataggio", in osservanza delle prescrizioni di cui alle Ordinanze della Capitaneria di Porto di Roma n. 40/2016 e n.49/2017.
- 6.7. A seguito di rinuncia della Concessione Demaniale Marittima n. 23/2009 l'accesso allo stabilimento ex ARCA è interdetto. E' consentito raggiungere l'arenile utilizzando gli accessi degli stabilimenti attigui. I servizi di assistenza a mare, di vagliatura e di pulizia del tratto di arenile saranno assicurati durante il periodo della stagione balneare estiva 2019, dalla Società Gambrinus Stabilimento Balneare Urbinati S.r.l. concessionaria dello Stabilimento Balneare "Gambrinus" e, dalla Società Clemens Mar S.r.l. concessionaria dello Stabilimento Balneare "Venezia", ciascuno per i 20 metri di arenile libero a confine con il proprio stabilimento. Per la restante parte i servizi di pulizia della spiaggia sono a cura del Municipio Roma X.
- 6.8. L'accesso degli animali da compagnia, accompagnati dai proprietari, è consentito unicamente nel tratto di spiaggia compreso tra le mura Foranee del Porto Turistico di Roma esteso per centocinquanta metri lineari di fronte mare verso Sud.

Art. 7 SPIAGGIA LIBERA CASTELPORZIANO

- 7.1. La spiaggia libera di Castelporziano, con 1.810,00 ml di fronte mare, è compresa tra il Km. 6,000 della Via Litoranea (Canale Palocco) ed il Km. 7,500 della Via Litoranea (Fosso del Tellinaro).
- 7.2. Il servizio di assistenza e salvataggio, nelle postazioni nn. 123 e 124 (ex Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma n. 40/2016) sarà assicurato da personale Operatori Servizi Ambientali (Bagnini) del Municipio Roma X, sul restante tratto di arenile, sarà assicurato dal Municipio Roma X, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016, con le seguenti modalità:
 - dal 20.05.2019 al 16.06.2019 week end e giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 19:00;
 - dal 17.06.2019 al 31.08.2019 tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 9:00 alle ore 19:00;
 - dal 01.09.2019 al 30.09.2019 week end e giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 19:00.
- 7.3. E' obbligo per il Municipio Roma X apporre lungo la Via Litoranea in prossimità delle aree di accesso alla spiaggia libera di Castelporziano, nonché sull'arenile, ogni 100 metri, i cartelli informativi multilingue della balneazione non sicura, secondo le Ordinanze n. 40/2016 e n. 49/2017 della Capitaneria di Porto di Roma.
- 7.4. Il tratto di litorale rientra nella Zona di Protezione Speciale identificata ZPS IT6030084 "Castel Porziano (Tenuta Presidenziale)" pertanto, con riferimento alla presenza di cordoni dunali:
 - è vietato il danneggiamento, l'estirpazione e la raccolta di esemplari di flora autoctona;
 - l'accesso alla spiaggia è limitato ai pedoni mediante appositi camminamenti;
 - è vietato il calpestio delle aree dunali opportunamente delimitate.



Art. 8
SPIAGGIA LIBERA CAPOCOTTA

- 8.1. La spiaggia libera Capocotta, con 2.440,00 ml di fronte mare, è compresa tra il km 7,600 al km 10,100 della via Litoranea e confina a ponente con la Tenuta di Castel Porziano ed a levante con lo Stabilimento Balneare Marine Village, per una estensione pari a circa 45 ettari, ricadendo nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.
- 8.2. Rilevato che il Giudice Amministrativo ha valutato il preliminare interesse pubblico alla cura della Riserva destinata alla libera fruizione e soggetta a particolari forme di tutela, nelle more dell'elaborazione di una procedura di gara di livello sovranazionale per l'affidamento della gestione dei servizi connessi alla balneazione, allo scopo di assicurare alla collettività le migliori condizioni di fruibilità della spiaggia di Capocotta, per la stagione balneare 2019, i servizi di salvataggio, di pulizia della spiaggia e del sistema dunale, nonché dei servizi igienici sono assicurati dai gestori dei punti di ristoro presenti sul tratto di arenile di Capocotta. Fermi restando gli esiti dei giudizi di merito in via definitiva.
- 8.3. È obbligo dei gestori di cui al punto 8.2. apporre i cartelli identificativi di cui alle Ordinanze n. 40/2016 e n. 49/2017 della Capitaneria di Porto di Roma.
- 8.4. Il tratto di litorale rientra nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, pertanto, con riferimento alla presenza di cordoni dunali:
 - è vietato il danneggiamento, l'estirpazione e la raccolta di esemplari di flora autoctona;
 - l'accesso alla spiaggia è limitato ai pedoni mediante appositi camminamenti;
 - è vietato il calpestio delle aree dunali opportunamente delimitate.

Art. 9
LIBERO ACCESSO E TRANSITO PER ACCEDERE ALLA BATTIGIA

- 9.1. L'accesso alla battigia è libero in ogni orario, anche notturno, per tutto l'anno solare, mediante i varchi pubblici a questo adibiti nella misura di uno ogni 300 metri di costa, fermi restando il divieto di pernottamento e gli altri divieti di cui ai precedenti articoli.
- 9.2. Laddove nel raggio di 300 metri non siano presenti spiagge libere o spiagge libere con servizi che possano assolvere alla funzione di cui al comma precedente, è obbligatoria la realizzazione di un varco.
- 9.3. Possono essere considerati varchi, di cui ai precedenti commi, anche gli accessi agli stabilimenti balneari che, in quel caso, devono garantire sempre il libero accesso.
- 9.4. L'accesso alla battigia è, altresì, libero e gratuito anche mediante gli ingressi degli stabilimenti balneari.
- 9.5. I titolari delle concessioni demaniali marittime degli stabilimenti balneari hanno comunque l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito, anche ai fini della balneazione, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella Concessione.
- 9.6. L'accesso alla battigia deve essere sempre consentito anche qualora lo Stabilimento sia in prossimità di un fruibile varco pubblico di accesso. A tal fine i gestori degli stabilimenti balneari dovranno apporre visibilmente la cartellonistica.
- 9.7. È fatto divieto di apporre all'ingresso dello stabilimento indicazioni – quali, a mero titolo esemplificativo, “biglietteria”, “biglietti”, “ticket”, “titoli d'ingresso”, in qualunque lingua espresse – comunque idonee a indurre in errore in ordine alla totale gratuità dell'accesso e del transito per raggiungere la battigia. È fatto altresì divieto di chiudere od ostacolare in qualsiasi modo l'ingresso dello stabilimento destinato al libero accesso e transito mediante cancelli, porte, barriere, tornelli e, comunque, qualsivoglia installazione atta a selezionare gli ingressi pedonali.



Art. 10
ACCESSO E SERVIZI PER I DISABILI
E PER LE MAMME CON BAMBINI FINO A 3 ANNI

- 10.1. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare dei soggetti disabili e delle mamme con bambini, in passeggino, fino a 3 anni, con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari e gli affidatari dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere di Roma Capitale dovranno, altresì, predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione ovvero in affidamento, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se i predetti non risultano riportati nel titolo concessorio ovvero nell'atto di affidamento.
- 10.2. Detti percorsi nonché le altre strutture riservate ai disabili, quali spogliatoi e servizi igienici, di cui alla Legge n. 104/1992, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione.
- 10.3. Anche se non è previsto nel titolo concessorio è fatto obbligo ai concessionari di dotare almeno uno dei servizi igienici di fasciatoio, apponendo idonea indicazione all'ingresso.
- 10.4. È altresì fatto obbligo ai concessionari di consentire l'uso dei servizi igienici, realizzati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, di cui ai punti precedenti, a tutti i disabili ed a tutte le mamme con bambini di età inferiore ai tre anni che ne facciano richiesta ancorché non siano utenti del relativo stabilimento.
- 10.5. Gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, afferenti le spiagge libere in gestione al Municipio X, saranno assolti a cura del medesimo previa procedura ad evidenza pubblica.

Art. 11
DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME

- 11.1 L'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime di giurisdizione è soggetto a nulla osta da parte del Comune titolare delle funzioni amministrative di cui alla Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 e, in regime di subdelega, delle funzioni di cui alle Delibere G.R.L. n. 1161 del 30.07.2001, n. 373 del 24.04.2003 e della L.R. n. 13 del 06.08.2007, in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico e ricreativa.
- 11.2 I soggetti già autorizzati con licenza per il commercio su aree pubbliche di Tipo B potranno rispondere all'Avviso di cui al punto successivo. Per gli altri soggetti, l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del nulla osta e/o autorizzazioni degli Enti competenti a norma del D. Lgs. n. 114 del 31.03.1998. Per commercio su aree demaniali marittime si intende la sola attività di vendita di merci al dettaglio ma non la somministrazione di alimenti e bevande così come disciplinata dalla L.R. n. 21/06.
- 11.3 L'esercizio di commercio itinerante è vietato nelle aree in concessione demaniale marittima e nella fascia di arenile destinata al libero transito avente una profondità minima dalla battigia di 5 m, comunque compatibile con le prescrizioni di cui all'art.2 .1 lett.i) .
- 11.4 L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante, può avvenire esclusivamente nel periodo compresi dal 1 giugno 2019 al 30 settembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 19.00.



- 11.5 È fatto altresì divieto di utilizzare ausili musicali o di amplificazione e recare comunque disturbo alla quiete pubblica nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica.
- 11.6 Gli operatori titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante che intendono esercitare la propria attività sulle aree demaniali marittime di Roma Capitale, nella stagione balneare 2019, dovranno presentare apposita domanda così come previsto nell'Avviso Pubblico che verrà pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente Ordinanza.
- 11.7 Durante la stagione balneare 2019 saranno ammessi all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale marittima, n. 10 operatori titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, afferenti Settore Alimentare, nel rispetto della graduatoria stilata sulla base dei criteri elencati nel bando di cui al precedente punto.

Art. 12 ATTIVITA' DI KITESURF

- 12.1 L'attività del Kitesurf è vietata per tutta la stagione balneare su tutto il litorale di Roma Capitale ad esclusione delle seguenti aree:
- a. tratti di litorale corrispondenti alle Concessioni Demaniali Marittime per attività ricreative e sportive;
 - b. Zona 1 – tratto di litorale compreso tra il Canale Palocco e il primo punto ristoro della spiaggia libera di Castelporziano per un'estensione di 150 m. a partire dal Canale Palocco, in corrispondenza del I° Cannello;
 - c. Zona 2 – tratto di litorale compreso tra il II° ed il III° Cannello della spiaggia libera di Castelporziano per una estensione di fronte mare di 300 m.
- 12.2 Nelle zone sopra individuate è permesso l'esercizio delle attività di kitesurf in conformità al regolamento di disciplina del diporto nautico del circondario marittimo di Roma vigente e dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 49/2017 della Capitaneria di Porto di Roma.
- 12.3 I praticanti del kitesurf, singolarmente o riuniti in associazioni e/o scuole, devono essere muniti di assicurazione contro eventuali danni causati a persone o cose.
- 12.4. L'esercizio dell'attività kitesurf nelle zone prestabilite dalla presente Ordinanza rimane subordinato al posizionamento di adeguata segnaletica e corridoi di lancio, disposti al centro del fronte mare di riferimento e conformi a quanto disposto dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare per la disciplina delle attività balneari emanata dalla Capitaneria di porto di Roma.
- 12.5 I soggetti che intendano posizionare i corridoi di lancio e la relativa segnaletica fissa e galleggiante devono, preventivamente allo svolgimento dell'attività di kitesurf, acquisire specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di disciplina del diporto nautico approvato con Ordinanza della Capitaneria di Porto, mediante istanza corredata da idonea planimetria e rappresentazione grafica.
- 12.6 I soggetti autorizzati dalla Capitaneria di Porto all'installazione e gestione dei corridoi di lancio e della relativa segnaletica fissa e galleggiante devono garantirne il mantenimento ed il libero uso, ivi compreso quello dei mezzi di soccorso.
- 12.7 La mancanza del corridoio di lancio preclude la pratica di kitesurf nelle aree destinate a questa attività.
- 12.8. Nelle aree di che trattasi è garantita la libera fruizione dell'attività di kitesurf ed è vietata la fruizione ai bagnanti, sia per l'intera profondità della spiaggia sia nello specchio acqueo antistante, inoltre, deve comunque essere garantito il libero transito sulla battigia.





- 12.9. Roma Capitale è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni danno a persone o cose che dovesse eventualmente verificarsi nei corridoi in questione e/o nelle aree destinate all'attività sportiva di kitesurf o nelle aree limitrofe alle stesse, derivanti dallo svolgimento della predetta attività.
- 12.10. Restano fatti salvi diversi ed ulteriori obblighi previsti dalle ordinanze in materia, emanate dalle competenti Autorità Marittime.

Art. 13 NORMA ETICA

- 13.1. E' fatto obbligo di affissione all'interno dell'area e/o della struttura balneare, nel luogo di maggiore accesso ed in formato di stampa cm. 70 x 100, dell'elenco delle informazioni al cittadino per la trasparenza e la cittadinanza attiva. Lo stesso dovrà contenere i seguenti dati:
1. Ditta Concessionaria
 2. Legale Rappresentante
 3. Concessione Demaniale n. ... del scadenza....
 4. Permesso a costruire/DIA n. del
 5. Dimensione dell'area in Concessione Demaniale Marittima fronte mare ml. ... profondità ml.
 6. Dimensione area coperta autorizzata...
 7. Numero massimo di ombrelloni...
 8. Corridoio di lancio SI/NO
 9. Bagnini n. ...
 10. Altri dipendenti....
 11. Varco per i cittadini: nel lido SI/NO; pubblico: SI/NO (a mt.) SX/DX
 12. Accessi agevolati per i disabili SI/NO (in caso negativo motivare)
 13. Servizi igienici per i disabili SI/NO
 14. Altri servizi per i disabili SI/NO (indicare quali)
 15. Recinzione autorizzata (m. lineari) tipologia
- 13.2. La Commissione Europea ha emanato delle disposizioni atte a bandire la plastica monouso entro il 2021. Diversi enti comunali, regionali e statali hanno deciso di aderire alla campagna "Plastic Free Challenge" del Ministero dell'Ambiente, tra questi il Municipio Roma X con la Risoluzione del Consiglio n.4 del 20/01/2019, promuovendo l'eliminazione graduale delle plastiche monouso. I rifiuti plastici sono infatti la causa principale di inquinamento dei nostri mari con effetti dannosi sia per la flora sia per la fauna. Per tali motivi si raccomanda la riduzione o la completa eliminazione dell'utilizzo di buste, piatti, bicchieri e bottiglie di plastica, sia ai fruitori delle spiagge sia ai titolari delle Concessioni Demaniali Marittime nell'ambito della loro attività.
- 13.3. Il fumo rappresenta il principale inquinante dell'aria negli ambienti chiusi ed è cancerogeno per l'uomo. Nella prospettiva generale di salvaguardia della salute pubblica e nel principio della "tutela della salute dei non fumatori" si raccomanda di non fumare in spiaggia alla presenza di bambini e donne in stato di gravidanza. La legge n.221 del 28/12/2015 prevede inoltre sanzioni per chi getta i mozziconi dei prodotti da fumo a terra che devono essere conferiti nei contenitori della frazione indifferenziata.

Art. 14 DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI



- 14.1. Le norme di cui alla presente Ordinanza si applicano anche alle spiagge libere con servizi gestite in convenzione ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 12.08.2016 con divieto assoluto di preposizionamento delle attrezzature noleggiabili.
- 14.2. I contravventori di quanto disposto nella presente Ordinanza – salvo che il fatto non costituisca reato – verranno sanzionati secondo le disposizioni vigenti in materia di Demanio Marittimo dello Stato ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione.
- 14.3. I proventi delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione della presente Ordinanza verranno introitati da Roma Capitale.
- 14.4. Il corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ha l'obbligo di far rispettare, per quanto di competenza, la presente Ordinanza.
- 14.5. È abrogata qualsiasi altra disposizione precedentemente impartita incompatibile con il presente provvedimento, relativamente alla disciplina dell'accesso alla spiaggia, uso degli arenili e visibilità del mare.
- 14.6. Il reiterarsi di comportamenti o azioni da parte dei concessionari, contrari alle disposizioni della presente Ordinanza e l'accertamento anche di una sola violazione ai divieti\obblighi di cui all'art. 2, punto 2.1. lett i), all'art. 4 punto 4.2. lettere f. e g., all'art. 9, punto 9.7 ed all'art. 10, punto 10.1 della presente Ordinanza, daranno luogo all'avvio delle procedure di cui all'art. 47 del Codice della Navigazione - decadenza dalla Concessione Demaniale Marittima - e/o di revoca della Convenzione.
- 14.7. La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio di Roma Capitale e sul sito internet istituzionale del Municipio Roma X all'indirizzo:
http://www.comune.roma.it/pcr/it/xiii_uni_org_ael.page.
- 14.8 Per quanto non previsto nella presente Ordinanza si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.
- 14.9 È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza e, a chiunque spetti, di farla osservare, nonché di affiggere copia entro e non oltre il 15.05.2019.
- 14.10 Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza.

Art. 15 AVVERTENZE E CONSIGLI AI BAGNANTI

- 15.1 Non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è di molto inferiore alla temperatura ambiente;
- 15.2 Non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione;
- 15.3 Non fare il bagno in caso di assenza dell'assistenza ai bagnanti;
- 15.4 Non tuffarsi se non si è provetto tuffatore e comunque se non si conosce il fondale;
- 15.5 Non fare il bagno se non si è in perfette condizioni fisiche;
- 15.6 Quando si segnala alle forze dell'Ordine ed alla Guardia costiera una qualsiasi emergenza, rimanere, se possibile, sul posto in cui si è assistito al fatto e fornire senza alcun timore le proprie generalità. Così facendo sarà più semplice essere ricontattati per ogni ulteriore dettaglio ed in tal modo si potrà aiutare anche significativamente il personale soccorritore, dando tutte le maggiori informazioni possibili ed aggiornamenti, sino all'arrivo del personale preposto o delle Forze dell'Ordine sul posto;
- 15.7. Se si è stato troppo tempo all'esposizione solare si consiglia di entrare in acqua gradatamente bagnando prima lo stomaco ed il petto con le mani;



- 15.8. Evitare assolutamente di fare il bagno se si riconoscono questi sintomi che precedono l'insolazione: *"leggero mal di testa, vertigini, sensazioni di freddo, eccessivo fastidio alla luce"*;
- 15.9. Quando si fa il bagno non allontanarsi troppo da altri bagnanti, dalla riva, dalla propria imbarcazione e dalla visibilità del bagnino;
- 15.10. Non allontanarsi oltre 50 metri dalla riva, anche se si utilizzano materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili, soprattutto nel caso sia stata issata bandiera gialla ad indicare la presenza di raffiche di vento.

AVVISI

BANDIERA ROSSA : pericolo per la balneazione dovuto a situazioni meteo avverse, assenza del bagnino, pericolo in genere

BANDIERA GIALLA: forti raffiche di vento.

NUMERI TELEFONICI UTILI

NUE 112

Guardia Costiera 1530

Polizia di Stato 113

Vigili del Fuoco 115

Emergenza Sanitaria 118

Centro Antiveleni 06/3054343

Comando Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale 06/67696735-6238

Ufficio Demanio Marittimo – Municipio Roma X di Roma Capitale 06/69613464/466

La Sindaca
Virginia Raggi